

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche come modificato, e, in particolare, il suo art. 12, comma 4, il quale prevede che l'autorizzazione all'immissione di specie non autoctone, in deroga ai divieti previsti, sia rilasciata, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, con provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute, previo parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- VISTI** gli allegati 2 e 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 recante "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone";
- CONSIDERATO** che nell'ambito del Programma Triennale del SNPA 2018-2020, le istruttorie relative alle valutazioni di competenza del Consiglio

SNPA per i pareri di cui sopra sono state assicurate dal Gruppo di lavoro VII/04 “Specie aliene invasive” operante nel quadro del TIC VII “Ricerca finalizzata” e composto dagli esperti delle agenzie con il coordinamento dell’ISPRA;

CONSIDERATO che nel quadro del Programma Triennale del SNPA 2021-2023 è in via di istituzione, quale struttura operativa permanente del SNPA, una Rete tematica “Biodiversità”, nella quale è prevista una linea di attività dedicata alle “Specie aliene invasive”, composta da un esperto di ciascuna agenzia e di ISPRA e dunque dotata della massima rappresentatività tecnica del Sistema;

PRESO ATTO che, nelle more della definizione delle specifiche procedure operative per il nuovo Programma Triennale 2021-2023, il volume delle istruttorie per il rilascio dei pareri previsti dall’art. 12, comma 4, del citato D.P.R. è cresciuto notevolmente in quantità e si è diversificato per la tipologia e la specializzazione delle conoscenze tecnico-scientifiche necessarie all’istruttoria;

PRESO ATTO altresì, che tali specializzazioni non sono sempre disponibili all’interno delle agenzie e/o dell’ISPRA;

CONSIDERATA la necessità di disporre di tempi adeguati ad un’approfondita e condivisa istruttoria basata su idonee conoscenze tecnico-scientifiche, e, al tempo stesso, di rispettare i termini del procedimento autorizzativo in capo alle Amministrazioni centrali, determinati dalla legge in 60 giorni dall’istanza;

CONSIDERATO altresì necessario provvedere alla standardizzazione delle modalità di valutazione delle istanze, nell’ambito dei criteri stabiliti dai decreti sopra menzionati;

RITENUTO di adottare una procedura decisionale specifica in relazione all’adozione del parere in questione;

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

PRESO ATTO della proposta del Presidente condivisa con il Vicepresidente;

DELIBERA

1. di dare mandato ad ISPRA di predisporre il documento di valutazione istruttoria recante il contenuto del parere del Consiglio SNPA di cui all’art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) l'ISPRA, non appena ricevuta dal Ministero l'istanza, provvede a comunicare alla Rete Tematica SNPA competente (RR-Tem), al Coordinamento Tecnico Operativo nonché al Consiglio con evidenza dell'Agenzia o delle Agenzie territorialmente interessate, l'avvio dell'istruttoria, trasmettendo la relativa documentazione; gli esperti della RR-Tem producono proprie osservazioni tecniche entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione;
 - b) anche sulla base delle osservazioni ricevute nell'ambito della Rete tematica, l'ISPRA predispose il documento di valutazione istruttoria e una bozza di delibera, informando l'Agenzia o le Agenzie territorialmente interessate, e li sottopone al Consiglio, per il tramite della Presidenza, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero;
 - c) nella predisposizione del documento di valutazione istruttoria, l'ISPRA può consultare istituzioni scientifiche rappresentative specializzate sulla specifica materia oggetto di valutazione, anche utilizzando appositi accordi di collaborazione;
 - d) in casi particolari, tra cui, ad esempio, la valutazione di informazioni integrative richieste in precedenza dal Consiglio per la formulazione del parere oppure specifiche fattispecie ritenute urgenti ed indifferibili, i tempi di cui ai punti a) e b) sono ridotti rispettivamente a 8 ed a 15 giorni;
 - e) il Consiglio approva il parere con la maggioranza prevista dall'art. 13, comma 4 del Regolamento di funzionamento e, qualora non sia fissata una seduta in tempo utile, procede su iniziativa del Presidente per via telematica, anche a mezzo di silenzio-assenso e con scadenza non inferiore a due giorni;
2. di dare mandato ad un gruppo di lavoro da costituire nell'ambito della nuova programmazione dei Tavoli Istruttori del Consiglio, di redigere uno Schema uniforme per le valutazioni necessarie all'espressione del parere sulla base della normativa in vigore;
 3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
 4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
 5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 28 settembre 2021

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta